



Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione
della direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni
di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi
medicati;

VISTO il decreto 16 novembre 1993, attuativo dell'articolo
4, comma 7 del suindicato decreto legislativo 90/93;

VISTO in particolare, l'articolo 11 del citato decreto 16
novembre 1993;

VISTA la domanda presentata in data 18 dicembre 1993 con cui
la ditta Leochimica s.n.c. con sede legale in Orcenico Inferiore di
Zoppola (PN) Via Viatta 1, chiede il riconoscimento del laboratorio
Leochimica s.n.c. sito in Orcenico Inferiore di Zoppola (PN), Via Viatta
n. 1;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dalla
Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963,
n. 281, e successive modificazioni, in data 14 marzo 1994, con esito
favorevole, dal quale si evince che il laboratorio in questione è in
possessione delle strutture, delle apparecchiature e del personale
necessari per la effettuazione delle analisi;

D E C R E T A

Art. 1

Il laboratorio Leochimica s.n.c. sito in Orcenico Inferiore
di Zoppola (PN), Via Viatta 1, è riconosciuto idoneo ad effettuare

./.

le analisi quali-quantitative di mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del laboratorio suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale del sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e, le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'art. 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, 11

MCA/FF/ma03131



PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE GENERALE

Fto Dr. R. MARABELLI